



Rischio biologico

Coronavirus

Titolo X D.Lgs. 81/08

ID 10243 | Rev. 16.0 del 31.05.2020

Changelog

Update 16.0 del 31.05.2020

Nella Rev. 16.0 è stato:

- Aggiunto Cap. Dettaglio Apprestamenti anticontagio (3.8)
 - 3.8 Dettaglio Apprestamenti anticontagio
 - 3.8.1 Misura temperatura corporea
 - 3.8.2 Barriere
 - 3.8.3 Segnaletica distanze a terra
 - 3.8.4 Dispenser disinfettanti
 - 3.8.5 Segnaletica / Informativa
- Aggiunto Cap. Dettaglio Dispositivi anti contagio (3.9)
- Aggiunto Cap. Dettaglio Formazione del personale (3.10)

Update 15.0 del 29.05.2020

Nella Rev. 15.0 è stato:

- Aggiornato Cap. 0 sul tempo di persistenza e disinfettanti estratto [Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020](#) (Cap. 0)
- Aggiornato Cap. Sanificazione (Cap. 3.8.1)
- Aggiunto Cap. Prodotti disinfettanti (Cap. 3.8.2)
- Aggiornato Cap. Normativa di riferimento / Norme tecniche / Altri (Cap. 3.8.3)
- Aggiunto Cap. Aerazione locali e impianti di condizionamento in accordo [Rapporto ISS n. 5/2020 Rev. 25.05.2020](#) (Cap.3.9)
- Aggiunta [Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020](#) (Cap. 5.1)

Update 14.0 del 17.05.2020

Nella Rev. 14.0 è stato:

- [Inserito il D.P.C.M. 17 maggio 2020](#)
- Inserito COVID-19 Tempo di permanenza e disinfettanti (Cap. 0)
- Inserirle Note Sanificazione ISS e altri (cap. 3.8.1)
- Inserito Ruolo medico competente lavoratori fragili (Cap. 3.10.1)
- Aggiornato paragrafo su Valutazione del Medico Competente (Cap. 4)
- Aggiunto paragrafo "Firme comitato" nel paragrafo finale "Firme" del DVR (Cap. 6)
- Aggiunto Linee guida / Linee CSR del 16 maggio 2020 /Ordinanze regionali (Cap. 3.7)
- Modificato Misure generali di protezione DPCM 17 Maggio 2020 (Cap. 5.2)
- Aggiornato Allegato II – Normativa
- Eliminati Cap.
 - 2.1 Comunicazione sospensione attività
 - 2.1.1 Modello attività commerciali al dettaglio
 - 2.1.2 Modello attività produttive industriali e commerciali
 - 2.1.3 Modello attività dei servizi di ristorazione
 - 2.1.4 Modello attività dei servizi alla persona

Update 13.0 del 03.05.2020

Nella Rev. 13.0 è stato:

- Inserito Cap. 3.8 Segnaletica/Informativa (Cap.3.9)
- Inserito Misure lavoratori fragili (Cap. 3.9)

Update 12.0 del 27.04.2020

Nella Rev. 12.0 è stato:

- Inserito [DPCM 26 Aprile 2020](#);
- [Protocollo condiviso regolamentazione contenimento diffusione del COVID-19 cantieri edili](#) (Cap. 3.3)

Update 11.0 del 24.04.2020

Nella Rev. 11.0 è stato:

- Aggiornato con il nuovo [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020 che integra il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020](#).
- Aggiunta Nuova Sezione 3.6 "Altri Protocolli specifici".

Il Protocollo generale, elencato in forma check list al Cap. 3.1, riporta in rosso le integrazioni del Protocollo 24.04.2020 al Protocollo del 14 Marzo 2020.

Update 10.0 del 23.04.2020

Nella Rev. 10.0 è stato:

- Modificato il Cap. 3.1 con il Metodo di Valutazione del Rischio in accordo con "[Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL](#)"
- Aggiunto il [Protocollo sicurezza dipendenti PA](#) (Cap. 3.5)
- Aggiunto capitolo Termografi/misuratori di temperatura corporea EM – (Allegato I)
- Aggiunto [Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL](#) (Allegato II)

Update 9.0 del 17.04.2020

Nella Rev. 9.0 è stato:

- Aggiunto capitolo 3.5 Pulizia/Disinfezione/Sanificazione
- Normativa Pulizia/Disinfezione/Sanificazione

Update 8.1 del 13.04.2020

Nella Rev. 8.1 è stato:

- Aggiornato il metodo di stima del rischio COVID-19

Update 8.0 del 11.04.2020

Nella Rev. 8.0 è stato:

- Revisionato l'intero documento in accordo [DPCM 10 Aprile 2020](#)
- Aggiunto [DPCM 10 Aprile 2020](#)
- Aggiunto Capitolo I.3 Distanza interpersonale

Update 7.1 del 03.04.2020

Nella Rev. 7.1 è stato aggiunto:

- estratto "[Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19](#)" OSHA
- [DPCM 01 Aprile 2020](#)
- aggiunto capitolo 5 "Valutazione del Medico Competente"

Update 7.0 del 29.03.2020

Nella Rev. 7.0 è stato aggiunto:

- Aggiunta Sezione D. Attività ambientale/rifiuti
- [Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti](#)
- Aggiunta Sezione 5.3.1 mascherine chirurgiche EN 14683
- Aggiornato Metodo di stima del livello di rischio

Update 6.1 del 26.03.2020

Nella Rev. 6.1 è stato aggiornato:

- Elenco attività sospese di cui al [Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020](#)
- [DPCM 22 Marzo 2020](#)
- [DPCM 8 Marzo 2020](#)

Aggiunto:

- [Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020](#)

Update 6.0 del 23.03.2020

Nella Rev. 6.0 è stato aggiornato:

- Elenco attività sospese di cui al [DPCM 22 Marzo 2020](#)
- DPCM 8 Marzo 2020

Aggiunto:

- [DPCM 22 marzo 2020](#)

Update 5.0 del 21.03.2020

Nella Rev. 5.0 sono stati aggiunti:

- Modello di matrice per la stima del rischio (p. 1.1)
- [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica \(p. 3.1\)](#)
- [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili \(p. 3.2\)](#)

Update 4.1 del 18.03.2020

Nella Rev. 4.1 si precisa che per il coronavirus (agente biologico gruppo 2) non è prevista la comunicazione di cui all'Art. 269 c.1, in quanto il rischio biologico da coronavirus, non è legato all'attività che ne fa "uso", ma è un rischio biologico potenziale "nel contesto dell'organizzazione".

Art. 269. Comunicazione

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:

- a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;*
- b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.*

...

Update 4.0 del 15.03.2020

Nella Rev. 4.0 è stato aggiornato il DPCM 8 Marzo 2020 alla luce dei provvedimenti:

- [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#)
- [Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020](#)
- [D.P.C.M 11 Marzo 2020](#)
- [D.P.C.M. 8 Marzo 2020](#)

Update 3.0 del 12.03.2020

Nella Rev. 3.0 è stato aggiunto il [D.P.C.M 11 Marzo 2020](#) | Ulteriori disposizioni attuative del [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il [D.P.C.M 11 Marzo 2020](#) dispone la sospensione di alcune attività ed un aggiornamento della valutazione del rischio di quelle non sospese finalizzato ad individuare nuove misure per la riduzione del rischio di esposizione ad agente biologico.

D.P.C.M. 11 Marzo 2020

...

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. *Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.*

2. *Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020](#) e del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020](#).*

Update 2.0 del 08.03.2020

Nella Rev. 2.0 è stato eliminato il [D.P.C.M. 1° Marzo 2020](#) | Ulteriori misure COVID-19 abrogato dal [D.P.C.M. 8 Marzo 2020](#) | Ulteriori disposizioni attuative COVID 19 contenente nuove misure di prevenzione nelle zone di epidemia e nel territorio nazionale. Le disposizioni del [D.P.C.M. 8° Marzo 2020](#) | [Ulteriori disposizioni attuative COVID 19](#) producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

D.P.C.M. 8 Marzo 2020

Art. 5.

Disposizioni finali

1. *Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.*

2. *Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'art. 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.* 3. *Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.* 4. *Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.*

5. *Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.*

Update 1.0 del 02.03.2020

Nella Rev. 1.0 è stato riportato il [D.P.C.M. 1° Marzo 2020](#) | [Ulteriori misure COVID-19](#) con le misure di prevenzione nelle zone di epidemia e nel territorio nazionale.

Azienda

Valutazione rischio biologico Coronavirus Titolo X D.Lgs. 81/2008

Art. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008

Data	Validità

Firme

Datore di Lavoro	RSPP	Medico Competente	RLS

Revisioni

Rev.	Data	Oggetto	Firma

Indice

Premessa	9
0. Attività / Protocolli.....	11
A. Attività professionali e produttive	11
B. Attività del trasporto e della logistica	11
C. Attività cantieri edili.....	12
D. Attività ambientale/rifiuti	12
E. Pubblica amministrazione.....	13
1. Valutazione del rischio	32
1.1 Metodo di stima della classe di rischio	32
1.2 Metodologia di valutazione integrata	32
1.4 Metodo di stima OSHA	47
1.5 Individuazione Classe di Rischio.....	49
1.6 Misure:	49
1.7 Applicazione Protocolli.....	50
2. Attività non sospese	52
3. Misure di Prevenzione e Protezione	64
3.1 Documento INAIL (misure generali).....	64
3.1.1 Misure organizzative.....	64
3.1.2 Misure di prevenzione e protezione	67
3.1.3 Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici.....	70
3.2 Ulteriori Misure di prevenzione e protezione settore trasporti e logistica	90
3.3 Ulteriori Misure di prevenzione e protezione cantieri edili.....	102
3.4 Ulteriori Misure di prevenzione e sicurezza rifiuti.....	118
3.5 Ulteriori Misure di prevenzione e sicurezza dipendenti pubblici "COVID-19"	122
3.6 Altro/i Protocollo/i stabiliti tra Azienda e Lavoratori	125
3.7 Linee guida / Linee CSR del 16 maggio 2020 / Protocolli regionali.....	126
3.8 Dettaglio apprestamenti anticontagio	128
3.8.1 Misura temperatura corporea	128
3.8.2 Barriere	128
3.8.3 Segnaletica distanze a terra	130
3.8.4 Dispenser disinfettanti	131
3.8.5 Segnaletica / Informativa.....	132
3.9 Dettaglio Dispositivi anti-contagio	137
3.10 Dettaglio Formazione del personale	142
3.11 Dettaglio Misure di Pulizia/Disinfezione/Sanificazione	143
3.11.1 Sanificazione.....	147
3.11.2 Prodotti disinfettanti	165
3.11.3 Normativa di riferimento / Norme tecniche / Altri	174

3.12 Aerazione locali e impianti di condizionamento.....	175
3.13 Misure lavoratori fragili.....	189
3.13.1 Ruolo medico competente lavoratori fragili.....	189
3.13.2 Lavoratore fragile	190
4. Valutazione del Medico Competente	195
5. Altre Istruzioni	198
5.1 Disinfezione/sanificazione locali	199
5.2 Misure generali di protezione DPCM 17 Maggio 2020	206
5.3 Classificazione mascherine	212
5.3.1 Mascherine EN 14683 (cd chirurgiche).....	212
5.3.2 Mascherine EN 149.....	215
5.3.3 Termografi e misursatori temperatura EM.....	218
6. Conclusioni	222
Allegato I - Istruzioni istituzionali	224
I.1 Come lavarsi le mani	224
I.2 Opuscolo informativo Coronavirus Ministero della Salute.....	225
I.3 Distanza interpersonale	226
Allegato II – Normativa	227
Bigliografia	305

Premessa

Il presente documento analizza il Rischio coronavirus nel luogo di lavoro ed integra il Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008) a seguito della diffusione del coronavirus (COVID-19) nel territorio nazionale, per la parte luogo di lavoro in accordo con:

1. [Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 23 Aprile 2020.](#)
2. [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020.](#)
3. Altri Protocolli

[Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 23 Aprile 2020.](#)

...

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica.

Nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del setting lavorativo.

C'è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

...

Nota Ed. 14.0

Il datore di lavoro ai sensi dell'Art. 17 e 28 del [D.Lgs 81/08](#) è tenuto alla valutazione di "tutti i rischi durante l'attività lavorativa".

[D.Lgs 81/08](#)

[Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi](#)

...

c1. lett a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa.

La specifica valutazione per il rischio da agenti biologici (COVID-19) è prevista dal titolo X.

Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all'attività sia diverso da quello della popolazione generale.

Nell'ambiente di lavoro, il lavoratore è tenuto ad esempio a contatto con fornitori/clienti, a viaggi di lavoro, a interazione con soggetti potenzialmente infetti ecc. Tali interazioni nell'ambiente di lavoro modificano potenzialmente il livello di rischio COVID-19 nel luogo di lavoro.

Si applica quindi il titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08.

L'EU OSHA ha precisato nel Documento [COVID-19 EU-OHCA guidance for the workplace](#), che "le misure contro il COVID-9 dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro". L'OSHA US nella [Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19](#), ha strutturato una stima del rischio a livelli per diversi tipi di attività (riportata Sez. 1.2).

L'analisi si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che possono essere adottate a fronte delle indicazioni del [D.P.C.M. 10 Aprile 2020](#).

Si fa riferimento, come detto, al [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020](#) e il [Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione](#) e altri presenti o da inserire.

Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del [D. Lgs. 81/08](#).

Art. 266. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

...

Ai sensi del Titolo X s'intende per:

- a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;*
- b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;*
- c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.*

L'applicabilità, in merito al Coronavirus, del [D. Lgs. 81/08](#) ed in particolare dal Titolo X è stata chiarita dal Ministero della Salute con la Circolare n. 3190 del 03.02.2020 per gli operatori a "contatto con il pubblico".

[Circolare n. 3190 del 03.02.2020](#)

...

Min. Salute

...

OGGETTO: Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. In relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.

...

Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all'oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente ([D. Lgs. 81/2008](#)), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.

Vedi Circolare completa in calce

0. Attività / Protocolli

A. Attività professionali e produttive

Per tali attività è adottato [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020](#).

Per tali attività, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito ai luoghi di lavoro, l'azienda adotta, anche con il principio di precauzione, le misure di sicurezza a seguito della Valutazione dei rischi inerente il coronavirus.

[Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020](#)

[Protocollo del 14.03.2020](#)

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#), che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

[Protocollo del 24.04.2020](#)

Venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

B. Attività del trasporto e della logistica

Per tali attività sono applicabili:

1. [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020 \(generale\)](#).
2. [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020 \(specifico\)](#).

Per tali attività, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito ai luoghi di lavoro, l'azienda adotta, anche con il principio di precauzione, le misure di sicurezza a seguito della Valutazione dei rischi inerente il coronavirus.

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020](#) (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi. Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare **per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure**.

Il documento prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate e precisamente:

1. Settore aereo;

Classificazione

Il Titolo X classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:

- a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

D.Lgs. 81/08

Articolo 271 - Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;*
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;*
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;*
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;*
- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;*
- f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.*

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;*
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);*
- c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;*
- e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.*

6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

Si precisa che per il coronavirus (agente biologico gruppo 2) non è prevista la comunicazione di cui all'Art. 269 c.1, in quanto il rischio biologico da coronavirus, non è legato all'attività che ne fa "uso", ma è un rischio biologico potenziale "nel contesto dell'organizzazione".

Art. 269. Comunicazione

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che **comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3**, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:

- a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
- b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.

...

Box aggiunto Rev. 4.1

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il coronavirus come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del [D. Lgs. 81/08](#) classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.



Allegato XLVI del [D. Lgs. 81/08](#)

[...]

Caliciviridae:

- Virus dell'epatite E 3(**)
- Norwalk-Virus 2
- Altri Caliciviridae 2
- Coronaviridae 2**

Filoviridae:

- Virus Ebola 4
- Virus di Marburg 4

Flaviviridae:

- Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray) 3
- Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale 3(**) V
- Absettarov 3
- Hanzalova 3
- Hypr 3
- Kumlinge 3
- Virus della dengue tipi 1-4 3
- Virus dell'epatite C 3(**) D
- Virus dell'epatite G 3(**) D
- Encefalite B giapponese 3 V

Foresta di Kyasanur 3 V
 Louping ill 3(**) Omsk (a) 3 V
 Powassan 3 Rocio 3
 Encefalite verno-estiva russa (a) 3 V
 Encefalite di St. Louis 3
 Virus Wesselsbron 3(**)
 Virus della Valle del Nilo 3
 Febbre gialla 3 V
 Altri flavivirus noti per essere patogeni 2
 [...]

COVID-19: Persistenza ambientale e disinfettanti

Sezione aggiornata Rev. 15.0

Trasmissione ambientale


La contaminazione ambientale deve essere considerata una possibile fonte di infezione da SARS-CoV2. Pertanto, gli studi si sono concentrati, attraverso campionamenti di superfici ed aria, all'analisi della permanenza del virus nell'ambiente. In particolare, è emerso che:

- La contaminazione di stanze e servizi igienici occupati da pazienti affetti da COVID-19 risulta essere ubiquitaria. Inoltre, è stata riscontrata la presenza di contaminazione su oggetti personali come telefoni cellulari, telecomandi ed attrezzature mediche a contatto quasi costante con il paziente. Tutti i campionamenti eseguiti dopo la pulizia degli ambienti sono risultati negativi, mostrando che le misure di decontaminazione adottate sono sufficienti.
- È stata rilevata una contaminazione nei campioni di aria: il virus espirato da individui infetti può essere disperso da flussi d'aria nell'ambiente anche in assenza di procedure che generano aerosol. La modellizzazione dei flussi d'aria indica le modalità di contaminazione del pavimento e delle superfici per deposizione delle particelle anche a distanza del letto del paziente.
- La mancanza di una correlazione tra il grado di contaminazione ambientale e la temperatura corporea indica che gli individui infetti possono rilasciare RNA virale nell'ambiente anche senza sintomi chiaramente identificabili.
- Un recente studio ha rilevato l'RNA virale in campioni di aerosol in diverse aree in due ospedali di Wuhan durante l'epidemia di COVID-19. Le concentrazioni di RNA di SARS-CoV-2 nell'aerosol nei reparti di isolamento e nelle stanze dei pazienti intubati risultavano molto basse mentre erano elevate nei bagni dei pazienti. La ventilazione delle stanze, la sanificazione delle attrezzature, l'appropriato utilizzo e la disinfezione dei bagni possono ridurre efficacemente la concentrazione dell'RNA di SARS-CoV-2 in aerosol.

Si conclude quindi che sia la trasmissione attraverso le secrezioni respiratorie che la trasmissione ambientale giocano un ruolo importante nell'epidemiologia del (SARS-CoV-2) così come era stato dimostrato precedentemente per gli altri due virus zoonotici, SARS-CoV-1 e MERS-CoV.

Sopravvivenza nell'ambiente

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre che la sopravvivenza del virus SARS-CoV-2 nell'ambiente possa essere diversa da quella di altri coronavirus umani come SARS-CoV e MERS-CoV.



In generale, i coronavirus umani possono rimanere vitali e mantenere la capacità infettante su superfici inanimate a temperatura ambiente per un periodo variabile da 2 ore a 9 giorni, a seconda del contesto analizzato (Tabella 1).

MERS-CoV, il coronavirus correlato alla sindrome respiratoria del Medio Oriente, può ad esempio resistere più di 48 ore a una temperatura ambiente media (20°C) su diverse superfici. Nei fluidi biologici umani (feci, sputo, siero) la sopravvivenza dei coronavirus può prolungarsi fino a 96 ore (risultano meno stabili nelle urine), sulle superfici non porose da 60 a 72 ore, e sulle superfici porose fino a 72 ore.

Tuttavia, non è possibile definire con precisione il tempo di sopravvivenza in quanto condizionato da diversi parametri come il tipo di vettore, l'umidità residua, la temperatura, la presenza di materiale organico, la concentrazione virale iniziale, la natura della superficie sulla quale il virus si deposita.

Tabella 1. Persistenza di coronavirus su differenti tipologie di superfici inanimate

Tipo di superficie	Virus	Ceppo/Isolato	Inoculo/ titolo virale	Temperatura)	Persistenza
Acciaio	MERS-CoV	Isolato HCoV-EMC/2012	105	20°C	48 ore
				30°C	8-24 ore
	TGEV	Sconosciuto	106	4°C	≥ 28 giorni
				20°C	3-28 giorni
				40°C	4-96 ore
	MHV	Sconosciuto	106	4°C	≥ 28 giorni
20°C				4-28 giorni	
40°C				4-96 ore	
Alluminio	HCoV	Ceppo 229E	103	21°C	5 giorni
	HCoV	Ceppi 229E e OC43	5x10 ³	21°C	2-8 ore
Metallo	SARS-CoV	Ceppo P9	105	Temperatura ambiente	5 giorni
Legno	SARS-CoV	Ceppo P9	105	Temperatura ambiente	4 giorni
Carta	SARS-CoV	Ceppo P9	105	Temperatura ambiente	4-5 giorni
			106	Temperatura ambiente	24 ore
	SARS-CoV	Ceppo GUV6109	105		3 ore
			104		< 5 minuti
Vetro	SARS-CoV	Ceppo P9	105	Temperatura ambiente	4 giorni
	HCoV	Ceppo 229E	103	21°C	5 giorni
	SARS-CoV	Ceppo HKU39849	105	22°-25°C	≤ 5 giorni

Studi di efficacia dei disinfettanti sui coronavirus

Sebbene le evidenze scientifiche abbiano dimostrato che i coronavirus, tra cui gli agenti eziologici di SARS e di MERS, **possono persistere sulle superfici inanimate come metalli, vetro o plastica per più di 9 giorni** (Tabella 2), gli stessi virus possono essere inattivati efficacemente tramite procedure di disinfezione delle superfici per mezzo di:

- alcol etilico al 62-71% V/V
- perossido di idrogeno allo 0,5%
- ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto



Disinfettanti efficaci

- alcol etilico al 62-71% V/V
- perossido di idrogeno allo 0,5%
- ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto

Altri agenti biocidi, come benzalconio cloruro allo 0,05%-0,2% o la clorexidina digluconato al 0,02% hanno una minore efficacia.

Tra i diversi germicidi sanitari, quelli con una concentrazione di etanolo al 70% si sono dimostrati più efficaci rispetto allo 0,06% di ipoclorito di sodio dopo un minuto di contatto su superfici dure. I test effettuati su SARS-CoV-1 hanno dimostrato che l'ipoclorito di sodio è efficace alle concentrazioni di 0,05% e 0,1% solo cinque minuti dopo il contatto. In letteratura però sono presenti evidenze secondo le quali una più alta diminuzione di carica virale e una più rapida tempistica di efficacia è raggiungibile anche grazie ad una più alta concentrazione di cloro attivo (0,5%). Questo ultimo dato però non preclude l'importanza dell'ipoclorito, soprattutto in ambito ospedaliero, utilizzato per le grandi superfici, in quanto privo di infiammabilità e della rapida vaporabilità caratteristiche dell'etanolo. I prodotti disinfettanti a base fenolica diminuiscono significativamente il titolo di coronavirus solamente dopo 10 minuti dall'applicazione.

Risultati simili sono stati ottenuti utilizzando detergenti per la casa contenenti lauril etere solfato di sodio, poliglicosidi alchilici e cocamide dietanolammide. Anche i vapori di perossido di idrogeno risultano possedere attività virucida.

Pertanto, l'efficacia disinfettante è fortemente compromessa se i prodotti germicidi non sono utilizzati seguendo le indicazioni della scheda tecnica ed il tempo di contatto è inferiore a quello indicato.

Tabella 2. Inattivazione dei coronavirus da parte di diversi tipi di agenti biocidi nei carrier test

Agente biocida	Conc. %	Virus	Ceppo/ Isolato	Volume/ materiale µL/acciaio inox	Carica organica	Tempo esposizione min	Riduzione infettività virale (log10)
Alcol etilico v/v	71	TGEV	Non noto	50	Nessuna	1	3,5
	71	MHV	Non noto	50	Nessuna	1	2,0
	70	TGEV	Non noto	50	Nessuna	1	3,2
	70	MHV	Non noto	50	Nessuna	1	3,9
	70	HCoV	Ceppo 229E	20	Siero 5%	1	>3,0
	62	TGEV	Non noto	50	Nessuna	1	4,0
	62	MHV	Non noto	50	Nessuna	1	2,7
Benzalconio 0,04		HCoV	Ceppo 229E	20	Siero 5%	1	<3,0
Ipoclorito di sodio (cloro attivo)	0,5	HCoV	Ceppo 229E	20	Siero 5%	1	>3,0
	0,1	HCoV	Ceppo 229E	20	Siero 5%	1	>3,0
	0,06	TGEV	Non noto	50	Nessuna	1	0,4
	0,06	MHV	Non noto	50	Nessuna	1	0,6
	0,01	HCoV	Ceppo 229E	20	Siero 5%	1	<3,0
Glutaraldeide	2	HCoV	Ceppo 229E	20	Siero 5%	1	>3,0
Orto-ftalaldeide	0,55	TGEV	Non noto	50	Nessuna	1	2,3
	0,55	MHV	Non noto	50	Nessuna	1	1,7
Perossido di idrogeno	vapori a conc. non nota	TGEV	Ceppo Purdue tipo 1	20	Nessuna	2-3 h	2,9-5,3*

Conc. % Concentrazione % TGEV virus della gastroenterite trasmissibili;

MHV virus dell'epatite murina;

HCoV coronavirus umano;

*dipende dal volume di perossido di idrogeno iniettato

Nel complesso, SARS-CoV-2 può essere altamente stabile in un ambiente favorevole, ma è anche suscettibile ai metodi di disinfezione standard, e sono applicabili tutti i prodotti di dimostrata efficacia secondo la norma ISO EN 14476. Per contro non si rilevano ad oggi evidenze in letteratura che dimostrino l'efficacia della sanificazione mediante ozono su superfici contaminate da SARS-CoV-2.

Indicazioni per la sanificazione dei locali ospitanti pazienti positivi per COVID-19

La sanificazione è l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione. La pulizia, procedimento atto a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti chiusi (generalmente indicati con il termine inglese indoor), è quindi l'operazione che consente di rendere le superfici visibilmente pulite. Con disinfezione s'intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a sanificare determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. I prodotti per la pulizia includono sapone liquido, detergenti enzimatici e detersivi. Essi rimuovono il materiale organico (es. sporco, fluidi corporei, ecc.) e sospendono il grasso o l'olio. Questo viene fatto combinando il prodotto di pulizia con l'acqua e utilizzando l'azione meccanica (es. strofinamento e frizione). Per la maggior parte delle procedure di pulizia ambientale, selezionare detergenti neutri (pH 6-8) che siano facilmente solubili in acqua calda e fredda. I disinfettanti servono solo per la disinfezione dopo la pulizia e non sono sostituti della pulizia, a meno che non si tratti di prodotti disinfettanti-detergenti combinati. Prima della disinfezione, utilizzare un prodotto di pulizia per rimuovere tutto il materiale organico e lo sporco. Accorgimenti da seguire per una corretta sanificazione e per una corretta gestione del materiale sono:

- I sistemi meccanizzati di pulizia di grandi superfici devono essere evitati perché producono aerosol o disperdono la polvere nelle aree di cura del paziente come pure è sconsigliato spazzare a secco, spruzzare, spolverare. Preferire quindi le metodiche ad umido.
- Dovrebbe essere presente un'area designata per i servizi di pulizia ambientale ed un'area per la preparazione, lo stoccaggio e il ritrattamento di attrezzature e forniture riutilizzabili per la pulizia. Quest'area dovrebbe essere uno spazio dedicato che non viene utilizzato per altri scopi. Un'area separata dovrebbe essere disponibile per il ritrattamento delle apparecchiature biomediche. Di seguito verranno presi in esame i seguenti setting in cui sia necessario eseguire un intervento di sanificazione:
 - setting ospedaliero;
 - setting pubblico non sanitario;
 - setting domestico.

Setting pubblico non sanitario*

Nelle strutture non sanitarie e nelle collettività particolare considerazione dovrebbe essere data all'applicazione di misure di pulizia e disinfezione nelle aree comuni (bagni, sale, corridoi, ascensori, ecc.) come misura preventiva generale durante tutta l'epidemia di COVID-19.

Inoltre, devono essere tenuti di conto gli oggetti che vengono toccati frequentemente, come maniglie, pulsanti degli ascensori, corrimano, interruttori, maniglie delle porte, ecc. Per le stanze o le aree specifiche esposte ai casi di COVID-19 si dovrebbe attuare quanto segue:

- Garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti, in maniera naturale aprendo le finestre e i balconi per circa 1 ora, e successivamente accuratamente pulito con un detergente neutro.
- Eseguire la disinfezione delle superfici che si sporcano con secrezioni respiratorie o altri fluidi corporei della persona o delle persone malate o sospette, ad esempio toilette, lavandini e vasche da bagno con una soluzione disinfettante per uso domestico ipoclorito di sodio (cioè equivalente a 1000 ppm) contenente lo 0,1% di cloro attivo.
- Risciacquare con acqua pulita dopo 10 minuti di contatto con il cloro.
- Quando l'uso dell'ipoclorito di sodio non è adatto (es. telefono, apparecchiature di controllo a distanza, maniglie delle porte, pulsanti dell'ascensore, ecc.) utilizzare alcol etilico al 70% V/V.
- Quando possibile, usare solo materiali di pulizia monouso.
- Se necessario, disinfettare adeguatamente gli attrezzi per la pulizia non porosi con una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% di cloro attivo o secondo le istruzioni del produttore prima dell'uso per altri ambienti.
- Per superfici porose come moquette e tappeti, rimuovere la contaminazione visibile, pulire con detergenti e disinfettanti appropriati secondo le istruzioni del produttore.
- Raccogliere la biancheria sporca in contenitori chiusi (sacchi o sacconi in carrelli) manipolandola e scuotendola il meno possibile nell'ambiente prima dell'inserimento nel sacco e dell'invio all'impresa qualificata (sia essa esterna o interna all'organizzazione) addetta al lavaggio e alla sanificazione.

Il Direttore generale

*F.to Dott. Giovanni Rezza

- (1) Chin A.W. H., et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions The Lancet Microbe
- (2) [Legge 25 gennaio 1994 n. 82](#); [Decreto MISE del 07/07/1997 n. 274](#); [Legge 40/2007](#)
- (3) [Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020](#) - "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020"
<https://www.iss.it/rapporti-covid-19>
- (4) [Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392](#). Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266, 13/11/1998. Ministero della Sanità. Provvedimento 5 febbraio 1999. Approvazione dei requisiti della domanda e relativa documentazione da presentare ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla variazione di autorizzazioni già concesse per i presidi medicochirurgici. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.34 del 11/02/1999.
- (5) [Regolamento \(UE\) n. 528/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167/1, 27/6/2012
- (6) [Documento tecnico ipotesi rimodulazione misure contenitive sars-cov-2 settore ristorazione](#)
- (7) [Linea guida elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia COVID-19.](#)
- (8) Il [Rapporto ISS COVID-19 n. 25](#) specifica quanto segue:

Per l'ozono, il suo utilizzo deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati ed è pertanto preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria.

Per il cloro attivo, a causa dell'elevata instabilità del principio attivo, non è consigliato l'utilizzo del prodotto igienizzante al di fuori (non in diretta connessione con la macchina generatrice) del sistema di produzione in situ.

Per il perossido di idrogeno, considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l'utilizzo di perossido d'idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali.

Per i trattamenti andranno pertanto osservate le precauzioni del caso (D.lgs. 81/2008) ed è inoltre necessario rispettare i tempi per l'accesso ai locali e i tempi di decadimento.

1. Valutazione del rischio

Cap. 1 modificato Rev. 10.0

1.1 Metodo di stima della classe di rischio

Il metodo di stima è in accordo con il [Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione](#)

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell'impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell'aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell'ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti "terzi", ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O*NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

1.2 Metodologia di valutazione integrata

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale¹:

¹ adattata da un modello sviluppato sulla base dati O*NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e ISTAT).

Esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

Prossimità


- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

Aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Il dettaglio dei settori produttivi con l'attribuzione relativa alla dimensione di aggregazione sociale e alla classe di rischio media integrata viene riportata in Tabella 1; nella Tabella 2 si presenta invece la distribuzione dei lavoratori impiegati nei settori sospesi divisi per genere, fascia di età ed aree geografiche.

L'attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell'attuale scenario di emergenza sanitaria. È evidente che le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio adottando un'adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che possono non emergere in un'analisi di insieme, in particolare per le piccole e medie imprese.

1.3 Strategie di Prevenzione

Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima fase emergenziale ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase.

Nella prima fase si sono attuate, infatti, una serie di misure organizzative di prevenzione e protezione rese necessarie nel contesto emergenziale per garantire il lavoro in sicurezza per i settori produttivi che hanno continuato ad operare, misure peraltro già richiamate dal "[Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020](#)". Per il settore sanitario, inoltre, sono stati emanati numerosi documenti guida da OMS, ECDC, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – EU-OSHA, Ministero della Salute, ISS e INAIL.

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica.

Nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del setting lavorativo.

C'è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

Tali misure possono essere così classificate:

- Misure organizzative
- Misure di prevenzione e protezione
- Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

Tabella 1 - Riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale (N)

Codice Ateco 2007	Descrizione	Classe di aggregazione e sociale	Classe di Rischio	SETTORI ATTIVI/SOSPESI DM 25/03 MISE (N)	SETTORI ATTIVI/SOSPESI DPCM 10/04 (N)	Attivi (migliaia)	Sospesi (migliaia)
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA						
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	835	
02	SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI	1	BASSO	SOSPESO	ATTIVO	55	
03	PESCA E ACQUACOLTURA	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	19	
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE						
06	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	7	
07	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	1	BASSO	SOSPESO	SOSPESO		0
08	ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	1	BASSO	SOSPESO	SOSPESO		13
09	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE	1	BASSO	Attivo: 09.1	Attivo: 09.1	3	2
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE						
10	INDUSTRIE ALIMENTARI	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	460	
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	45	
12	INDUSTRIA DEL TABACCO	1	BASSO	SOSPESO	SOSPESO		5
13	INDUSTRIE TESSILI	1	BASSO	Attivo: 13.96.20; 13.95	Attivo: 13.96.20; 13.95	9	98
14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA	1	BASSO	Attivo: 14.12.00	Attivo: 14.12.00	2	188
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI	1	BASSO	SOSPESO	SOSPESO		130
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	1	BASSO	Attivo: 16.24	ATTIVO	117	
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA	1	BASSO	ATTIVO (ad esclusione dei codici 17.23 - 17.24)	ATTIVO (ad esclusione dei codici 17.23 -	74	15

47.5	Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati	2*	MEDIO-BASSO
47.6	Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati	2*	MEDIO-BASSO
47.7	Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati	2*	MEDIO-BASSO**
47.8	Commercio al dettaglio ambulante	3	MEDIO-BASSO
47.9	Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi, banche e mercati	2	MEDIO-BASSO

* classe 4 se all'interno di centri commerciali

** fanno eccezione le farmacie con classe di rischio ALTO

Tab. 3 - Lavoratori impiegati nei settori sospesi distribuiti per genere, classe di età e area geografica dopo il DPCM 10/04/2020. Valori assoluti (migliaia) e percentuali. (N)

ATECO*		Genere		Classe di età		Area geografica**			TOTALE
		Maschi	Femmine	Under 50	Over 50	Zona 1	Zona 2	Zona 3	
B	Estrazione di minerali	14,16 (0,3%)	0,85 (0,0%)	8,45 (0,2%)	6,56 (0,3%)	6,46 (0,2%)	4,58 (0,3%)	3,96 (0,2%)	15,00
C	Attività manifatturiere	1969,03 (41,4%)	668,91 (26,0%)	1775,57 (35,3%)	862,43 (37,5%)	1794,61 (45,4%)	478,56 (27,8%)	364,84 (22,0%)	2638,01
F	Costruzioni	769,09 (16,2%)	43,93 (1,7%)	510,90 (10,2%)	302,12 (13,1%)	341,47 (8,6%)	219,20 (12,8%)	252,38 (15,2%)	813,05
G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	824,45 (17,3%)	588,22 (22,8%)	941,23 (18,7%)	471,43 (20,5%)	684,00 (17,3%)	335,57 (19,5%)	393,10 (23,7%)	1412,67
I	Servizi alloggio e ristorazione	611,04 (12,8%)	551,56 (21,4%)	902,43 (17,9%)	260,18 (11,3%)	498,94 (12,6%)	319,39 (18,6%)	344,27 (20,8%)	1162,6
L	Attività immobiliari	87,77 (1,8%)	76,26 (3,0%)	96,97 (1,9%)	67,06 (2,9%)	82,61 (2,1%)	49,43 (2,9%)	31,99 (1,9%)	164,03
M	Attività professionali e tecniche	34,86 (0,7%)	43,25 (1,7%)	60,21 (1,2%)	17,89 (0,8%)	50,78 (1,3%)	18,02 (1,0%)	9,3 (0,6%)	78,1

1.4 Metodo di stima OSHA

Cap. 1.4 (già 1.2) aggiunta Rev. 7.1

Ai fini della definizione del livello di rischio può essere utile fare riferimento a quanto riportato nella [guida OSHA](#) sulla gestione dei luoghi di lavoro durante l'emergenza COVID-19.

Si prendano a riferimento solo i livelli di rischio per operatori non sanitari, per i quali il nostro documento è stato elaborato.

Secondo la guida, il rischio del lavoratore di esposizione professionale a SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, durante un focolaio può variare da molto alto a alto, medio o basso (attenzione). Il livello di rischio dipende in parte dal tipo di attività lavorativa, dalla necessità di avvicinarsi a meno di 1,8288 m (6 piedi) da persone che hanno o che sono probabilmente infette da SARS-CoV-2 o dalla necessità di contatti ripetuti o prolungati con persone che sono, o sono sospette di essere, infette da SARS-CoV-2. Per aiutare i datori di lavoro a individuare le misure di sicurezza appropriate, l'OSHA ha suddiviso le attività lavorative in quattro livelli di esposizione al rischio: rischio molto alto, alto, medio e basso.

La piramide del rischio mostra i quattro livelli di rischio.



Fig. 1 - Occupational Risk Pyramid for COVID-19

Risk exposure levels OSHA

Very High Exposure Risk

Very high exposure risk jobs are those with high potential for exposure to known or suspected sources of COVID-19 during specific medical, postmortem, or laboratory procedures. Workers in this category include:

- Healthcare workers (e.g., doctors, nurses, dentists, paramedics, emergency medical technicians) performing aerosol-generating procedures (e.g., intubation, cough induction procedures, bronchoscopies, some dental procedures and exams, or invasive specimen collection) on known or suspected COVID-19 patients.
- Healthcare or laboratory personnel collecting or handling specimens from known or suspected COVID-19 patients (e.g., manipulating cultures from known or suspected COVID-19 patients).
- Morgue workers performing autopsies, which generally involve aerosol-generating procedures, on the bodies of people who are known to have, or suspected of having, COVID-19 at the time of their death.

High Exposure Risk

High exposure risk jobs are those with high potential for exposure to known or suspected sources of COVID-19. Workers in this category include:

1.5 Individuazione Classe di Rischio

Dalla Tabella 1 si individua una Classe di Rischio per l'Azienda:

Codice Ateco 2007
Descrizione
Classe di aggregazione sociale
Classe di Rischio

Legenda:

1	BASSO
2	MEDIO-BASSO
3	MEDIO-ALTO
4	ALTO

1.6 Misure:

BASSO	Misure in accordo con documento INAIL	Applicare i Protocolli a seguire
MEDIO-BASSO	Misure in accordo con documento INAIL	Applicare i Protocolli a seguire e correggere criticità individuate
MEDIO-ALTO	Misure in accordo con documento INAIL	Applicare i Protocolli a seguire e correggere criticità individuate
ALTO	Misure in accordo con documento INAIL	Applicare i Protocolli a seguire e correggere criticità individuate

1.7 Applicazione Protocolli

Cap. 1.7 modificato Rev. 14.0

D.P.C.M. 17 maggio 2010


...

Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti:

- [protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020](#) fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 14, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il
- [protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020](#) fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 15, e
- [protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020](#), di cui all'allegato 14.

....



2. Attività non sospese

Cap. 2 modificato Rev. 14.0

DPCM 17 Maggio 2020

[D.P.C.M. 17 maggio 2010](#)

...

Art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del [decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33](#), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
- c) **a decorrere dal 15 giugno 2020**, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
- d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico - Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
- f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, **a decorrere dal 25 maggio 2020**. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del [decreto-legge n. 33 del 2020](#). Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali anche in settori analoghi;
- g) per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati

3. Misure di Prevenzione e Protezione

3.1 Documento INAIL (misure generali)

Cap. 3.1 modificato Rev. 10.0

3.1.1 Misure organizzative

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell'ottica dell'eliminazione del rischio. La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi dell'organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell'orario di lavoro e dell'articolazione in turni, e dei processi produttivi.

Gestione degli spazi di lavoro

Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi.

Gestione degli spazi di lavoro	Misura	A	NA	Descrizione misura adottata (vedi anche Protocollo generale e specifico Cap. 3.2 e seguenti)
Ambienti in cui lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli	Spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc.			
Ambienti dove operano più lavoratori	Distanziamento			
	Riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro			
	Introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).			
Spazi comuni: - mense aziendali - punti di ristoro - spogliatoi - servizi igienici	Distanziamento			
	Ventilazione continua degli ambienti			
	Turnazione nella fruizione			
	Tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi			

3.2 Protocollo condiviso 14 marzo 2020 e integrato 24.04.2020

Cap 3.2 modificato Rev. 11.0

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 del 14 marzo 2020, COSÌ COME INTEGRATO DAL PROTOCOLLO del 24.04.2020.

Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
07	Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea ¹ . Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni			
08	Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS ²			
09	Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020 , art. 1, lett. h) e i)			
10	L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. (Aggiunto Protocollo 24 Aprile 2020)			
11	Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. (Aggiunto Protocollo 24 Aprile 2020)			

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

- 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3.2 Ulteriori Misure di prevenzione e protezione settore trasporti e logistica

Cap. 3.2 modificato Rev.8.0

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA (20 marzo 2020)

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi. Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure.

Il documento prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate e precisamente:

1. Settore aereo;
2. Settore autotrasporti merci;
3. Settore trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse
4. Settore ferroviario
5. Settore marittimo e portuale
6. Settore trasporto non di linea

Sono previsti adempimenti comuni in ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate.

D.P.C.M. che hanno cessato di produrre effetto:

- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020](#)

[D.P.C.M. 17 maggio 2020](#)

...

[Art. 11 Disposizioni finali](#)

1. **Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020](#) e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.**

5. Settore marittimo e portuale

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
01	Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il personale dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.			
02	Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.			
03	Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.			
04	L'attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aerazione, etc.)			

3.3 Ulteriori Misure di prevenzione e protezione cantieri edili

Cap. 3.3 modificato Rev.12.0

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili (24 Aprile 2020)

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il [Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19](#) negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

In riferimento al [DPCM 11 marzo 2020](#), punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere.

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di

1. Informazione

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
<p>Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:</p>				
01	<p>il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota¹ – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;</p>			
02	<p>la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;</p>			
03	<p>l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);</p>			
04	<p>l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;</p>			
05	<p>l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS</p>			
<p>Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)</p>				

operatori e dei cittadini ed alla partecipazione e trasparenza nei processi decisionali, alla realizzazione nelle aziende delle migliori prassi organizzative per garantire i livelli qualitativi di erogazione del servizio con la dovuta attenzione alla sicurezza dei lavoratori impiegati, in particolare favorendo l'uniformità delle misure adottate nei diversi ambiti locali.

convengono :

- di sottoscrivere il presente Protocollo, quale contributo del settore dei Servizi Ambientali, anche in attuazione del Protocollo 14 marzo 2020, e di favorirne la diffusione nei territori, per dare massima sicurezza all'attività lavorativa nell'ambito di un processo condiviso sia a livello nazionale che territoriale;
- di invitare il Governo, i Ministeri competenti, la Protezione Civile, le Regioni e l'ANCI a promuovere ogni azione che, partendo dalla specificità del servizio indispensabile per non aggravare l'emergenza sanitaria, consenta di garantire l'approvvigionamento dei dpi e di ogni altro bene necessario al pieno funzionamento della raccolta e degli impianti, richiedendo in particolare la possibilità di parificare le esigenze di approvvigionamento espresse dalle aziende dei servizi pubblici locali a quelle del comparto sanitario o della protezione civile, individuando soluzioni uniche per tutti, così come già opportunamente fatto in altre disposizioni di legge;
- di invitare le medesime Istituzioni a valutare la possibilità di sospendere le procedure di appalto già bandite, prorogando le attuali gestioni, per evitare di creare ulteriori criticità in questo delicato contesto quale conseguenza dell'avvicendamento tra operatori.

La presente intesa rappresenta la posizione unitaria e l'impegno comune delle parti sociali del settore nei confronti della lotta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e costituisce il documento al quale i soggetti interessati fanno riferimento nell'applicazione dei metodi di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori. Il presente Protocollo sarà suscettibile di integrazioni e modifiche periodiche alla luce degli sviluppi dell'emergenza epidemiologica.

DPCM che hanno cessato di produrre effetto:

- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020](#)

[D.P.C.M. 17 maggio 2020](#)

...

[Art. 11 Disposizioni finali](#)

1. **Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020](#) e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.**

Misure di prevenzione e contenimento				
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
a)	Sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili garantendo comunque la continuità dei servizi essenziali come individuato nelle prescrizioni legislative di emergenza;			
b)	Privilegiare, ove operativamente possibile, la modalità di lavoro del lavoro agile, limitando in maniera diffusa la presenza in azienda dei lavoratori addetti alle attività di tipo tecnico/amministrativo che vengono svolte normalmente in ufficio e che possono essere svolte in modalità a distanza;			
c)	Attivare l'utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti pregressi o maturati, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, previa consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 2 del CCNL 10 luglio 2016 e del CCNL 6 dicembre 2016, al fine di consentire ai dipendenti la cui prestazione non sia necessaria, neanche in modalità di lavoro agile, l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione e ridurre le attività non indispensabili;			
d)	Esauriti gli strumenti precedenti, per la riduzione delle attività non indispensabili attivare gli ammortizzatori sociali di legge, anche alla luce delle disposizioni emanate o emanande con riferimento all'emergenza COVID-19;			
e)	Esauriti gli strumenti precedenti, per la riduzione delle attività non indispensabili attivare gli ammortizzatori sociali di legge, anche alla luce delle disposizioni emanate o emanande con riferimento all'emergenza COVID-19;			
f)	Nell'organizzazione del lavoro, favorire al massimo il lavoro in singolo degli addetti e, ove non sia possibile, operare nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020 (distanza interpersonale di almeno un metro) e tenendo altresì conto delle indicazioni di cui all'art. 16, comma 1 del DL 17 marzo 2020, n. 18;			
g)	Chiedere alle Amministrazioni competenti la sospensione e/o limitazione di tutte le attività non essenziali e che comportino un contatto diretto fra operatore e cittadino, fermo restando che le operazioni che prevedano il contatto con l'utenza vanno condotte secondo le modalità di cui all'Allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020;			

3.5 Ulteriori Misure di prevenzione e sicurezza dipendenti pubblici "COVID-19"

PROTOCOLLO DI ACCORDO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI "COVID-19" (08 APRILE 2020)

[Il protocollo d'intesa siglato tra il Ministro per la PA Fabiana Dadone e i sindacati CGIL, CISL e UIL mira a garantire la sicurezza dei dipendenti pubblici ed evitare il contagio da Covid-19.](#)

Premesso che:

la crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l'assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti;

la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione fornisce indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni in merito a misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore pubblico;

è necessario che ogni amministrazione garantisca la piena attuazione delle indicazioni fornite con la richiamata direttiva n. 2/2020 e con la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, limitando al minimo indispensabile la presenza negli uffici e adottando ogni idonea misura per la tutela della salute del proprio personale;

sono importanti la valorizzazione e il coinvolgimento del personale, nonché la piena promozione da parte della dirigenza nell'implementazione del lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro;

in tale contesto, partendo dall'assunto che tutte le pubbliche amministrazioni rappresentano insostituibile supporto vitale per l'organizzazione del Paese e per il rilancio economico dello stesso nonché uno strumento di equità e imparzialità per garantire a tutta la nazione servizi efficienti e puntuali, vanno promosse rapidamente in tutte le realtà del lavoro pubblico misure volte ad evitare il contagio da Covid-19 contemperando le esigenze di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo ogni spostamento e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell'attuale situazione di emergenza;

come stabilito dal DPCM 11 marzo 2020 stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

come stabilito dal DPCM 22 marzo 2020, le attività dell'amministrazione pubblica non differibili e che riguardano l'effettuazione di servizi pubblici essenziali non sono tra quelle sospese;

il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CSE, CIDA, COSMED e CODIRP, maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni:

ritengono fondamentale promuovere orientamenti comuni e condivisi per agevolare tutte le amministrazioni pubbliche, nell'estesa adozione di modalità organizzative di lavoro agile e piani di sicurezza anti contagio;

sottoscrivono il Presente protocollo, per quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente, dai CCNL dei comparti e delle aree di contrattazione, nonché in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 2/2020 e dalla circolare n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, dal DPCM 11 marzo 2020 e dal DPCM 22 marzo 2020, al fine di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi e i livelli retributivi dei pubblici dipendenti che li prestano.

3.7 Linee guida / Linee CSR del 16 maggio 2020 / Protocolli regionali

Cap. 3.7 (già 3.6.1) aggiunto Rev. 14.0

Misure

[D.P.C.M. 17 maggio 2010](#)

Allegati

- Allegato 1 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
- Allegato 2 Protocollo con le Comunità ebraiche italiane
- Allegato 3 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
- Allegato 4 Protocollo con le Comunità ortodosse
- Allegato 5 Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh
- Allegato 6 Protocollo con le Comunità Islamiche
- Allegato 7 Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
- Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19
- Allegato 9 Spettacoli dal vivo e cinema
- Allegato 10 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
- Allegato 11 Misure per gli esercizi commerciali

[Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33](#)

...

Articolo 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)

6. Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale.

Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#) o del comma 8.

7. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida di cui al comma 6 che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

3.8 Dettaglio apprestamenti anticontagio

Cap. 3.8 aggiunto Rev. 16.0

Apprestamenti anti contagio posti in essere nei vari reparti.

- Misura temperatura corporea ingresso.
- Barriere
- Nastri segnalatori delle distanze a terra,
- Dispenser disinfettanti
- Segnaletica di avviso, obbligo e divieto.

3.8.1 Misura temperatura corporea

All'ingresso in azienda il Datore di Lavoro ha attivato misure per il controllo della temperatura corporea e, nel caso risultasse superiore ai 37,5°C, non consentirà l'accesso al lavoratore al luogo di lavoro

Descrizione

3.8.2 Barriere

Sono state installate barriere anticontagio

Descrizione




Fig. 1 Es. Barriera anticontaggio



Fig. 2 Es. Barriera anticontaggio

3.8.3 Segnaletica distanze a terra

Sono posizionate strisce adesive di distanziamento e circolazione.

Descrizione



Fig. 3 Es. Segnaletica distanze a terra



Fig. 4 Es. Segnaletica distanze a terra

3.8.4 Dispenser disinfettanti

Sono collocati in diverse zone dell'azienda Dispositivi dispenser disinfettante

Descrizione



Fig. 5 Es. Dispenser disinfettante

3.8.5 Segnaletica / Informativa

La segnaletica ha la funzione di informare il personale circa le disposizioni aziendali in essere. Con pittogrammi e scritte univocamente comprensibili.

Può essere adottata una segnaletica orizzontale, verticale o luminosa in funzione dell'ambiente di lavoro.

L'integrità della stessa è periodicamente verificata dal personale adibito a tali controlli.

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa della cartellonistica che è adottata in Azienda.

<p>Descrizione</p>	
 <p>MANTENERE LA DISTANZA DI 1m TRA UNA PERSONA E L'ALTRA</p>	<p>OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI 1 METRO</p>
 <p>È OBBLIGATORIO USARE LA MASCHERINA</p>	<p>OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA</p>

3.9 Dettaglio Dispositivi anti-contagio

Cap. 3.9 aggiunto Rev. 16.0

Sono forniti Dispositivi anticontagio ai lavoratori (DPI) e altri.

Sono fornite Istruzioni sulle misure di contenimento fornite per il loro utilizzo razionale, specificando circostanze e modalità d'uso.

Descrizione



Fig. 6 - Es. Guanti anticontagio



Fig. 7 - Es. Mascherine anticontagio chirurgica (EN 14683)



Fig. 8 - Es. Mascherine anticontagio FFP1 con filtro (EN 149)



Fig. 11 - Es. Tute antincontagio



Fig. 12 - Es. Visiere anticontagio

3.10 Dettaglio Formazione del personale

Cap. 3.10 aggiunto Rev. 16.0

Il personale viene adeguatamente formato sullemergenza Covid-19 e sulle misure anticontagio adottate, corretto uso DPI, altro



Sessioni formative

01	Data	Rif. Verbale di formazione

3.11 Dettaglio Misure di Pulizia/Disinfezione/Sanificazione

Cap. 3.11 (già 3.5) aggiornato Rev. 16.0

Misure di Pulizia/Disinfezione/Sanificazione

La Pulizia/Disinfezione/Sanificazione è effettuata con

Pulizia

E' effettuata con acqua e detersivi comuni

Disinfezione

E' effettuata da ditta qualificata/non qualificata con detersivi specifici

Sanificazione

E' effettuata da ditta qualificata (***) tramite l'uso di

- ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.
- etanolo al 70%.
- Perossido d'Idrogeno 0,5 %

Nella tabella seguente sono riportate le modalità di Pulizia/Disinfezione/Sanificazione in relazione al livello di rischio dell'attività.

Per attività di disinfestazione / sanificazione richiedere il rilascio di certificato dell'avvenuta attività della ditta qualificata

Si vedano note Cap.:

3.11.1

Livello di rischio attività (*)

1 - BASSO
2 MEDIO-BASSO
3 - MEDIO-ALTO
4 - ALTO

(*) In Accordo la Valutazione dei Rischi di cui al Cap. 1 - [Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione](#)

Reparto 1							
Tipo pulizia (*)	Pulizia		Disinfezione		Disinfestazione (**)	Derattizzazione (**)	Sanificazione (**)
Frequenza stabilita	Giornaliera		Settimanale		---	---	Mensile
Ditta qualificata (**)	SI	NO	SI	NO	---	---	SI
Data 1							
Data 2							
Data 3							
Data 4							
Data 5							

Colore assegnazione



(*) [Decreto 7 luglio 1997 n. 274](#) "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della [legge 25 gennaio 1994, n. 82](#), per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" (GU n.188 del 13-08-1997)


(**) Per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ai sensi dell'art. 2, comma 3 del [D.M. 274/97](#), l'esercizio è subordinato al possesso di specifici requisiti di capacità tecnica e organizzativa (vedi note a seguire), generalmente posseduti da ditta qualificata esterna.

3.11.1 Sanificazione

Attività di "sanificazione": chi può svolgerla

Come da Direttive e Protocolli emanati emergenza COVID-19 che riportano frequentemente il termine "Sanificazione", si evidenzia che l'attività di "sanificazione" è regolamentata dal [D.L. 31 gennaio 2007 n. 7](#) e [Decreto 7 luglio 1997 n. 274](#) di cui a seguire e può essere svolta solo da Imprese autorizzate con specifici requisiti tecnico-professionali.

Altresì, secondo varie fonti inerenti il Covid-19, con il termine "Sanificazione", si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria e ciò presupporrebbe l'esclusione del termine ai sensi del [Decreto 7 luglio 1997 n. 274](#).



Ciò, comunque, non esclude di effettuare l'attività di Sanificazione in accordo con il [Decreto 7 luglio 1997 n. 274](#) che prevede, in sintesi, l'incarico ad Impresa autorizzata CCIAA.

Fonti inerenti il Covid-19 che precisano cosa si intende con il termine "Sanificazione":

- l'ISS con il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. [Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento](#).
Versione del 15 maggio 2020, riporta che:

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020

Quando si parla di sanificazione, anche in riferimento a normative vigenti, si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria.

- da 10585:1996 Servizi di pulizia, disinfestazione, sanificazione e attività correlate. Terminologia, requisiti del servizio e indicazioni per l'impresa, riporta la definizione di:

UNI 10585:1996

Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione.

Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un

unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo.

- da Regione ER:

Sanificazione: Nota e Chiarimenti Regione ER

La Regione ER nel [Protocollo Sicurezza anti-congio Commercio dettaglio ER](#), chiarisce cosa si intende per "Sanificazione", termine che ha creato molta confusione nella sua definizione prevista dal [D.M. 274/97](#), e che deve essere intesa esclusa, per certi aspetti, dai Decreti, atti normativi e Protocolli e compresa solo come accezione di "Pulizia/disinfezione".

Vedi a seguire.

Si veda [Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento](#) Versione del 15 maggio 2020.

Precisazione sul termine Sanificazione utilizzato in determinati aspetti

Regione ER - Sanificazione: Nota e Chiarimenti

La Regione ER nel [Protocollo Sicurezza anti-congio Commercio dettaglio ER](#), chiarisce cosa si intende per "Sanificazione", termine che ha creato molta confusione nella definizione prevista dal [D.M. 274/97](#), e che deve essere intesa esclusa, per certi aspetti, dai Decreti, atti normativi e Protocolli e compresa solo come accezione di "Pulizia/disinfezione".

In particolare è riportato:

[Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione/sanificazione in relazione al rischio SARS COV-2](#)
...

DEFINIZIONI

I diversi Decreti, gli atti normativi e i due Protocolli sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dalle Parti Sociali in data 14 marzo 2020 e 24 aprile 2020 ribadiscono in più punti la necessità di operare una pulizia e la sanificazione dei luoghi di lavoro quale misura di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Nei documenti citati non risulta chiaramente definito il termine sanificazione, al punto che in alcune parti sembra essere usato come sinonimo di igienizzazione. In definitiva la "sanificazione" degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, non può che riferirsi ad attività di pulizia prima e di disinfezione e/o di disinfestazione poi.

Pare opportuno quindi precisare cosa si intende con pulizia, disinfezione e in quali situazioni è necessario procedere ad una sanificazione.

Pulizia (o detergenza): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detersivi o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l'efficacia di questi processi.

Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l'impiego di specifici prodotti ad azione germicida. L'efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e umidità. Inoltre, giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed il livello di contaminazione microbica, la concentrazione ed il tempo di esposizione

	esposte al contatto con le persone		
Presenza di un soggetto risultato positivo al virus	1. Pulizia approfondita dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni maggiormente esposte al contatto con le persone	In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi	Con detergenti
	2. Disinfezione approfondita dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni maggiormente esposte al contatto con le persone	In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi	Con prodotti ad azione virucida (PMC/Prodotti Biocidi/prodotti in libera vendita)
	3. Sanificazione previa valutazione e quantificazione del rischio	Imprese di Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione	Con PMC/Prodotti Biocidi ed attrezzature dedicate

[Vedi Protocollo Sicurezza anti-congio Commercio dettaglio ER](#)

L'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è stata disciplinata dal legislatore con una duplice finalità. Con l'adozione della [legge 25 gennaio 1994 n 82](#) si è inteso innanzitutto preservare la salute dei cittadini in generale e dei lavoratori del settore in particolare.

Le attività in questione comportano infatti l'utilizzo di agenti chimici potenzialmente dannosi per l'ambiente.

Ciò ha spinto il legislatore a circoscrivere l'abilitazione alle imprese in possesso di requisiti tecnico professionali ritenuti idonei a minimizzare l'impatto inquinante dell'attività.

Occorre precisare che a partire dal 2 febbraio 2007 l'obbligo del possesso di **requisiti tecnico-professionali vige per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.**

Ciò a seguito dell'entrata in vigore del [Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7](#) art. 10 comma 3 (Decreto Bersani Liberalizzazioni bis)

[Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7](#) art. 10 comma 3

3. Le attività di pulizia e disinfezione, di cui al [decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274](#), e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221. **Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attività professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del**

7. L'accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.

8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.

Procedure di sanificazione

- 1

Normale pulizia ordinaria con acqua e sapone
- 2

Pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine...
- 3

Procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi)
- 4

Pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine...
- 5

I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato
- 6

Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini
- 7

Carenza di prodotti dovuta all'accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione
- 8

Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici, ma potrebbero essere necessari ulteriori DPI in base al prodotto

L'obbligo di etichettatura si applica se la sostanza o la miscela si classifica pericolosa, o se la miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose, al di sopra di una determinata soglia. Le prescrizioni generali in materia di etichettatura stabilite dal CLP si applicano ai disinfettanti autorizzati ma anche ai detersivi o igienizzanti in libera vendita. Tuttavia, mentre per i prodotti di libera vendita la classificazione e la conseguente etichettatura è posta a carico del fornitore¹, l'etichetta dei PMC e in generale dei disinfettanti, deve essere proposta dai soggetti che immettono in commercio il prodotto e autorizzata dal Ministero della Salute.






La confezione di un prodotto chimico pericoloso deve essere concepita, realizzata e chiusa in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto; il sistema di chiusura deve permettere che le confezioni vengano richiuse varie volte senza fuoriuscite del contenuto. Inoltre, per i prodotti forniti al pubblico che presentano determinati pericoli, devono essere utilizzate chiusure di sicurezza per bambini e/o avvertenze riconoscibili al tatto.



Fig. 1 - Immagine etichetta

Tabella 2 - Elementi dell'etichettatura dei principi attivi più usati nei PMC per la disinfezione di cute e superfici (Allegato VI del [Regolamento 1272/2008](#))

Principio attivo	Pittogrammi di pericolo	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Indicazioni di pericolo supplementari
Etanolo (n. CAS 64-17-5)		Pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili	
Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0)	 	Pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili H319: Provoca grave irritazione oculare H336: Può provocare sonnolenza o vertigini	

Ipoclorito di sodio (n. CAS 7681-52-9)	 	Pericolo	<p>H336: Può provocare sonnolenza o vertigini</p> <p>H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari</p> <p>H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</p> <p>H271: Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente</p>	EUH031: a contatto con acidi libera un gas tossico
Perossido di idrogeno (n. CAS 7722-84-1)	  	Pericolo	<p>H332: Nocivo se inalato</p> <p>H302: Nocivo se ingerito</p> <p>H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari</p>	

La presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma l'avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo. Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella 3.

Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno	Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno	Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi	Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino)	Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Tabella 3

Nel caso sia necessario effettuare interventi in ambienti di rilevante valore storico (es. luoghi di culto con presenza di opere rilevanti per il patrimonio artistico), va tenuto conto della [linea guida elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia COVID-19](#) (Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT).

[Abbigliamento e materiali tessili](#)

Nell'ambito dell'attuale momento emergenziale si prospetta la necessità di riaprire in totale sicurezza ambienti non frequentati prima della ripresa delle attività, e ambienti complessi quali potrebbero essere i

3.11.3 Normativa di riferimento / Norme tecniche / Altri

[Legge 25 gennaio 1994 n 82](#)

[Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7](#)

[Decreto 7 luglio 1997 n. 274](#)

[Regolamento \(UE\) n. 528/2012](#)

[Circolare del Ministero della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRES-DGPRES-P](#)

UNI 10585:1996

Servizi di pulizia, disinfestazione, sanificazione e attività correlate. Terminologia, requisiti del servizio e indicazioni per l'impresa.

[UNI EN 16636:2015 - Servizi di gestione e controllo delle infestazioni \(pest management\) - Requisiti e competenze](#)

[UNI EN 14885:2019 Disinfettanti chimici ed antisettici - Applicazione delle Norme Europee per i disinfettanti chimici e gli antisettici](#)

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 [Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento](#)

[Protocollo sicurezza anticontagio commercio al dettaglio R. ER](#)

3.12 Aerazione locali e impianti di condizionamento

Sezione 3.9 aggiunta Rev. 15.0

Per l'aerazione dei locali di lavoro e modalità d'uso degli impianti di condizionamento e frequenza di pulizia, sono presi in esame i Documenti:

1. [Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 22 maggio 2020](#) (Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2)
2. [Rapporto ISS n. 5/2020 del 23.03.2020](#) (Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2)
3. [Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.05.2020](#) (Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2) **Revisione del 25.05.2020.**
4. [Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24.04.2020](#)

Per Approfondimento vedasi

[Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni impianti di ventilazione/climatizzazione](#)

Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020

Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.03.2020

In particolare nei Documenti si evincono 2 aspetti di sicurezza COVID-19 inerenti gli impianti di riscaldamento/raffrescamento presenti negli edifici:

- eliminare, ove è possibile, la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni nell'aria (batteri, virus, ecc.).
- pulizia periodica, ogni quattro settimane (*) dei filtri dell'aria di ricircolo del fancoil/ventilconvettore.

(*) Nel [Rapporto ISS n. 5/2020 del 23.03.2020](#) la frequenza di pulizia dei filtri era indicata "ogni settimana", con la revisione del [Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.05.2020](#), la frequenza di pulizia dei filtri è indicata "ogni quattro settimane".

Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 22 maggio 2020

All'interno delle [Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 22 maggio 2020](#) (Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2), le indicazioni tecniche fanno riferimento al documento dell'Istituto Superiore di Sanità [Rapporto ISS n. 5/2020](#).

...

Uffici aperti al pubblico

*Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, **escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria**; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso **va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.***

Servizi alla persona



COVID-19

Check list aerazione locali

Impianti condizionamento ambienti lavorativi

Estratto [Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.05.2020](#)

Azienda	
Verifica del	
Frequenza verifica	4 settimane
Addetto verifica	

Rif.	Descrizione Misura ambiente lavorativo (Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.05.2020)	A	NA	C.	Note
01	<p>- Garantire un buon ricambio dell'aria (con mezzi meccanici o naturali) in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, migliorando l'apporto controllato di aria primaria e favorendo con maggiore frequenza l'apertura delle diverse finestre e balconi. Il principio è quello di apportare, il più possibile con l'ingresso dell'aria esterna outdoor all'interno degli ambienti di lavoro, aria "fresca più pulita" e, contemporaneamente, ridurre/diluire le concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe) e, conseguentemente, del rischio di esposizione per il personale e gli utenti dell'edificio.</p> <p>In particolare, scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.</p> <p>L'areazione/ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell'aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre e durata dell'apertura solo per citarne alcuni.</p> <p>Il ricambio dell'aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale. Si consiglia dove possibile di migliorare la disposizione delle postazioni di lavoro per assicurare che il personale non sia direttamente esposto alle correnti d'aria.</p>				
02	<p>Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi, soprattutto quando l'edificio è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire finestre e balconi durante le ore di punta del traffico o di lasciarle aperte la notte (opzione che è valida durante le giornate di alte temperature estive o nei periodi delle ondate di calore). È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta</p>				

3.13 Misure lavoratori fragili

Cap. 3.13 (già 3.10) aggiunto Rev. 13.0

Note lavoratori fragili e Misure

es. Postazioni di lavoro/mansioni per i lavoratori fragili dove è assente o improbabile il superamento della distanza interpersonale e valutare l'assegnazione di DPI respiratori.

3.13.1 Ruolo medico competente lavoratori fragili

Cap 3.13.1 (già 3.10.1) aggiunto Rev. 14.0

[Circolare Min. Salute n. 0014915 del 29.04.2020](#)

...

Come specificato nel Protocollo, alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età. In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. In considerazione di ciò, allo stato attuale, nelle more di una eventuale specifica previsione normativa, il medico competente nella valutazione della differibilità delle visite mediche periodiche terrà conto della maggiore fragilità legata all'età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza; i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.

...

Si veda [Circolare Min. Salute n. 0014915 del 29.04.2020](#)

Internazionale di salute occupazionale (ICOH)" (art. 39 c. 1 D.lgs. 81/08 e s.m.i.) dal medico competente, così come individuato all'art. 38 comma 1 del citato decreto.

Nel contesto generale di riavvio della attività lavorative in fase pandemica, è opportuno che il medico competente che, ai sensi dell'art. 25 del citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha, tra i suoi obblighi, quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, supporti il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel menzionato "Protocollo".

È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali in cui si opera; in tale contesto, la collaborazione attiva e integrata del medico competente, con il datore di lavoro e con le RLS/RLST, contribuirà al miglioramento continuo dell'efficacia delle misure stesse.

...

Come specificato nel Protocollo, alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età. In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. In considerazione di ciò, allo stato attuale, nelle more di una eventuale specifica previsione normativa, il medico competente nella valutazione della differibilità delle visite mediche periodiche terrà conto della maggiore fragilità legata all'età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza; i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.

...

Si veda [Circolare Min. Salute n. 0014915 del 29.04.2020](#)

Riportare Valutazione del Medico Competente sul livello di rischio individuato ed in accordo con l'articolo 25, comma 1 [D.Lgs. 81/08](#) e al [Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL](#) e (*) e [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020](#) e [D.Lgs. 81/08](#) e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter. (**).
 Riportare Valutazione in particolare per i "Lavoratori fragili" (**Cap. 3.10**)(***)

(*) Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 d. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma.

In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità.

Vanno sviluppati in questa fase percorsi ad hoc di aggiornamento professionale e raccomandazioni operative per i medici competenti a cura di società scientifiche del settore di riferimento e delle Istituzioni sul tema specifico.

5. Altre Istruzioni

Cap. 5 modificato Rev. 14.0

ELENCO POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE ANTICONTAGGIO


ORGANIZZAZIONE ROTAZIONE DEL PERSONALE IN MODO DA RIDURRE LA PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIÙ PERSONE ALL'INTERNO DELLO STESSO AMBIENTE



FORNITURA GEL O PRODOTTI DISINFETTANTI PER LE MANI



AFFISSIONE CARTELLONISTICA INDICAZIONI CHE RICORDINO DI MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO PREVISTA DAL D.P.C.M 10 APRILE 2020



LIMITAZIONE TRASFERTE/SPOSTAMENTI



DIVIETO DI CONTATTI NON STRETTAMENTE NECESSARI CON FORNITORI/VISITATORI/ALTRO PERSONALE ESTERNO



LIMITAZIONE SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEI SITI



LIMITAZIONE ACCESSI SPAZI COMUNI (EVENTUALE CHIUSURA SPAZI COMUNI SE NON STRETTAMENTE NECESSARI: MENSE, LOCALI RIPOSO, ECC...)



trasmesso col respiro a distanza ravvicinata

- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.

- se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si ha viaggiato di recente in Cina o se è stati in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricordarsi che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se si hanno sintomi lievi e non si è stato recentemente in Cina, rimanere a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).

5.3 Classificazione mascherine

5.3.1 Mascherine EN 14683 (cd chirurgiche)

Cap 5.3.1 aggiunto Rev. 7.0

Le maschere facciali ad uso medico EN 14683 devono essere marcate CE in accordo con [Direttiva 93/42/CEE](#) o [Regolamento \(UE\) 2017/745](#) (applicabile a decorrere dal 26 maggio 2020, entrato in vigore il 25 Maggio 2017).

Le maschere facciali ad uso medico specificate nella presente norma europea sono classificate in due tipi (Tipo I e Tipo II) secondo l'efficienza di filtrazione batterica, mentre il Tipo II è ulteriormente suddiviso a seconda che la maschera sia resistente o meno agli spruzzi. **La "R" indica la resistenza agli spruzzi.**

Prova	Tipo I a)	Tipo II	Tipo IIR
Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Pressione differenziale (Pa/cm ²)	< 40	< 40	< 40
Pressione di resistenza agli spruzzi (kPa)	Non richiesto	Non richiesto	Non richiesto
Pulizia microbica (ufc/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

a) Maschere facciali ad uso medico di tipo I dovrebbero essere utilizzate solo per i pazienti e per altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. Le maschere di tipo I non sono destinate all'uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili.

Tabella 1 - UNI EN 14683:2019 - Requisiti di prestazione per le maschere facciali ad uso medico




Fig. 1 - Sigla R "Resistenza spruzzi"

Mascherine MD equiparate a DPI

Con il [decreto legge 17 marzo 2020 n. 18](#), all'art. 16 è riportato che **sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI)**, di cui all'articolo 74, comma 1, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81](#), le **mascherine chirurgiche reperibili in commercio**, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del [Decreto-Legge 2 marzo 2020 n. 9](#).

[Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18](#)

...

Art. 34. Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

[Decreto-Legge 2 marzo 2020 n. 9](#)

...

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

5.3.1.1 Validazione straordinaria ed in deroga dei DPI

Con il [decreto legge 17 marzo 2020 n. 18](#), all'art. 15 è prevista la validazione straordinaria ed in deroga dei dispositivi di protezione individuale.

L'art. 15 del [decreto legge n. 18 del 2020](#) detta disposizioni straordinarie per la gestione dell'emergenza Covid-19 e attribuisce all'Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

[Decreto legge n. 18 del 2020](#)

...

Art. 15 [decreto legge n. 18 del 2020](#) (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del [decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9](#), per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.

4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, **per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.**

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

5.3.2 Mascherine EN 149

Le semimaschere filtranti antipolvere EN 149 sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l'interno totale massima.

Sono previste 3 classi:

- FFP1
- FFP2
- FFP3

La perdita di tenuta totale verso l'interno è costituita da tre componenti:

- perdita di tenuta facciale;
- perdita di tenuta della valvola di espirazione (se presente);
- penetrazione del filtro.

Per le semimaschere filtranti antipolvere indossate in conformità alle informazioni del fabbricante, i risultati di almeno 46 dei 50 esercizi individuali (cioè 10 soggetti x 5 esercizi) per la perdita di tenuta totale verso l'interno non devono essere maggiori di:

- 25% per FFP1
- 11% per FFP2
- 5% per FFP3

e, in aggiunta, almeno 8 delle 10 medie aritmetiche relative a ciascun portatore per la perdita di tenuta totale verso l'interno non devono essere maggiori di:

- 22% per FFP1
- 8% per FFP2
- 2% per FFP3

Classificazione	Penetrazione massima degli aerosol di prova	
	Prova con cloruro di sodio 95	Prova con olio di paraffina 95
	l/min % max.	l/min % max.
FFP1	20	20
FFP2	6	6
FFP3	1	1

Tabella 2 - Penetrazione del materiale filtrante

Classificazione	Resistenza massima consentita		
	Inspirazione		Espirazione
	30 l/min	95 l/min	160 l/min
FFP1	0,6	2,1	3,0
FFP2	0,7	2,4	3,0
FFP3	1,0	3,0	3,0

Tabella 3 – Resistenza respiratoria



Figura 2 - Marcatura CE maschera facciale EN 149

5.3.3 Termografi e misuratori temperatura EM

Per l'ingresso in azienda il Datore di Lavoro deve attivare le misure per il controllo della temperatura corporea e, se risulterà superiore ai 37,5°C, non dovrà essere consentito l'accesso al lavoratore al luogo di lavoro. Gli strumenti per la misurazione della temperatura senza contatto sono di tre tipologie:

A – **TELECAMERE TERMICHE FISSE**, da utilizzare nei casi di accesso di grandi flussi di persone

B – **TELECAMERE TERMICHE MOBILI**, da utilizzare nelle situazioni che richiedono maggior flessibilità nella rilevazione

C – **TERMOMETRI MANUALI A DISTANZA**, da utilizzare nei casi in cui non siano applicabili le soluzioni precedenti.



Fig. 1 – Telecamera termica fissa - EN 60601-1:2007 | EN 80601-2-59:2009



Fig. 2 – Telecamera termica mobile - EN 60601-1:2007 | EN 80601-2-59:2009

6. Conclusioni

Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'Art. 17 del D.Lgs. 81/2008 in relazione al rischio COVID-19, esso è valido **fino** e comunque fino a quando non siano variate attività/mansioni dell'Azienda o apportate modifiche delle disposizioni applicate:

- [Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL](#)
- [Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 | OSHA](#)
- [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24.04.2020](#)
- [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica](#)
- [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 cantieri edili](#)
- [Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti](#)
- [Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020](#)
- [Circolare del Ministero della Salute 0005443-22/02/2020](#)
- [Circolare Min. Salute n. 0014915 del 29.04.2020](#)
- [Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020](#)
- [D.P.C.M. 22 Marzo 2020](#)
- [D.P.C.M. 11 Marzo 2020](#)
- [D.P.C.M. 8 Marzo 2020](#)
- [D.P.C.M. 01 Aprile 2020](#)
- [D.P.C.M. 10 Aprile 2020](#)
- [D.P.C.M. 26 Aprile 2020](#)
- [D.P.C.M. 17 Maggio 2020](#)
- [Decreto-legge 15 maggio 2020 n. 33](#)
- [Rapporto ISS n. 5/2020 Rev. 25.05.2020](#)
- [Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020](#)
- [Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020](#)

Data	Validità

Paragrafo aggiunto Rev. 14.0

Firme Comitato^(*):

Nome	Cognome	Firma


(*) Se costituito in Azienda il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro del 26 aprile 2020 con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Firme Figure D.Lgs. 81/2008:

Datore di Lavoro	RSPP	Medico Competente	RLS

I.3 Distanza interpersonale

NEI CONTATTI SOCIALI DEVE
ESSERE MANTENUTA UNA
**DISTANZA INTERPERSONALE
DI ALMENO 1 METRO**



Il CTS del Governo, con nota 3 marzo 2020 e seguente [DPCM 4 marzo 2020](#), adottando le raccomandazioni dell'OMS, ha formulato specifiche raccomandazioni (a carattere non normativo) contenenti misure aggiuntive da adottare in tutto il territorio nazionale per la durata di 30 giorni (e da rivalutare ogni 2 settimane in funzione dell'andamento epidemiologico), fra le quali rispettare la distanza interpersonale di **1 metro** nei contatti sociali.

L'OSHA US nel Documento [GUIDANCE ON PREPARING WORKPLACES FOR COVID-19](#), valuta una soglia di sicurezza minima tra i contatti interpersonali di 6 piedi (**182 cm ca**).

Allegato II – Normativa

Sezione aggiornata Rev. 14.0

DPCM che hanno cessato di produrre effetto:

- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020](#)

[D.P.C.M. 17 maggio 2010](#)

...

Art. 11 Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020](#) e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.



Effetto del DPCM dal 18 Maggio al 14 Giugno 2020 / DPCM che perdono effetto

[D.P.C.M. 26 Aprile 2020](#)

[...]

Art. 11 Disposizioni finali

1. **Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020** e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
 2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto.
 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
- [...]

Art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
 - a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
 - b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del [decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33](#), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
 - c) **a decorrere dal 15 giugno 2020**, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;



PROTOCOLLO CONDIVISO REGOLAMENTAZIONE MISURE COVID-19 AMBIENTI DI LAVORO

14 Marzo 2020

Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#), che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovvero sia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.



PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

24 Aprile 2020

Oggi, venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato il ["Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"](#) sottoscritto il [14 marzo 2020](#) su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#), che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del [DPCM 10 aprile 2020](#), nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.



PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

20 Marzo 2020

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure.

Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti comuni:

- prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).
- Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
- Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.

Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).

- Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.



PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI

(19 Marzo 2020)

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID — 19, e che per i cantieri, in relazione alla loro collocazione e tipologia, tali misure anche in coerenza con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL, CISL, UIL CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA COOPERATIVE, raccomandano che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;



PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI

(24 Aprile 2020)

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il [Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19](#) negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

In riferimento al [DPCM 11 marzo 2020](#), punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali



Protocollo d'intesa Misure preventive anti-contagio COVID-19: Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro

(19 Marzo 2020)

Il giorno 19 marzo 2020, le Parti sottoscritte Utilitalia, Cisambiente, LegaCoop Produzione e Servizi, Agci Servizi, Confcoopertive, Fise Assoambiente e le OO.SS. Fp- Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, in qualità di Parti stipulanti i CCNL 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016 per i servizi ambientali, si sono incontrate in modalità telematica per esaminare la difficile situazione che ha coinvolto il Paese a seguito dell'evoluzione dello scenario epidemiologico causato dal COVID-19, con particolare riferimento alle misure da adottare nel settore del ciclo dei rifiuti, al fine di tutelare i lavoratori impiegati, garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale e contribuire al superamento dell'emergenza sanitaria.

Preso atto:

- delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità che ha qualificato l'epidemia da COVID - 19 una pandemia e le ordinanze adottate in proposito del Ministro per la Salute;
- dello stato di emergenza disposto dal Governo sull'intero territorio nazionale e della necessità di osservare le misure urgenti adottate per il contenimento del contagio con i [DL 23 febbraio 2020, n. 6](#), [2 marzo 2020 n. 9](#), [9 marzo 2020 n. 14](#), [17 marzo 2020 n. 18](#) nonché di tutte le successive disposizioni attuative di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, [del 25 febbraio 2020](#), del [1° marzo 2020](#), del [4 marzo 2020](#), dell'[8 marzo 2020](#), del [9 marzo 2020](#), dell'[11 marzo 2020](#);
- della natura di servizio pubblico essenziale del settore igiene urbana, come ha ricordato anche lo stesso Ministro dell'Ambiente nel ringraziare i lavoratori di tale comparto, "indispensabile per il Paese", per la loro professionalità e abnegazione sottolineando, al contempo, l'alta attenzione di tutto il Governo "a chi sta garantendo l'efficienza dei servizi ambientali".

Rilevata la necessità:

- di tutelare la salute, come previsto dall'articolo 32 della nostra Costituzione, diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;
- di tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei loro familiari nella salvaguardia del servizio pubblico reso alla comunità, in quanto il servizio della raccolta e gestione dei rifiuti non può essere interrotto, in questo particolare momento, pena l'insorgere di ulteriori gravi conseguenze per la salute pubblica e per le stesse misure di contenimento della diffusione dell'epidemia in corso, nell'interesse di tutti i cittadini e del Paese;
- di garantire la disponibilità dei servizi erogati insieme alla sicurezza dei lavoratori impegnati "in prima linea" nell'erogazione dei servizi, e quindi tenuti a garantire la prestazione ordinaria anche in queste



PROTOCOLLO DI ACCORDO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI "COVID-19" (08 MARZO 2020)

[Il protocollo d'intesa siglato tra il Ministro per la PA Fabiana Dadone e i sindacati CGIL, CISL e UIL mira a garantire la sicurezza dei dipendenti pubblici ed evitare il contagio da Covid-19.](#)

Premesso che:

la crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l'assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti;


la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione fornisce indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni in merito a misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore pubblico;

è necessario che ogni amministrazione garantisca la piena attuazione delle indicazioni fornite con la richiamata direttiva n. 2/2020 e con la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, limitando al minimo indispensabile la presenza negli uffici e adottando ogni idonea misura per la tutela della salute del proprio personale;

sono importanti la valorizzazione e il coinvolgimento del personale, nonché la piena promozione da parte della dirigenza nell'implementazione del lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro;

in tale contesto, partendo dall'assunto che tutte le pubbliche amministrazioni rappresentano insostituibile supporto vitale per l'organizzazione del Paese e per il rilancio economico dello stesso nonché uno strumento di equità e imparzialità per garantire a tutta la nazione servizi efficienti e puntuali, vanno promosse rapidamente in tutte le realtà del lavoro pubblico misure volte ad evitare il contagio da Covid-19 contemperando le esigenze di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo ogni spostamento e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell'attuale situazione di emergenza;

come stabilito dal DPCM 11 marzo 2020 stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;



[Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione](#)

DOCUMENTO INAIL RIMODULAZIONE CONTAGIO

INAIL, 23 Aprile 2020

Premessa

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra l'altro, la sospensione temporanea di numerose attività produttive.

Secondo stime riportate nella memoria scritta presentata dall'ISTAT al Senato della Repubblica il 25 marzo scorso, l'insieme dei settori attualmente non sospesi comprende 2,3 milioni di imprese (il 51,2% del totale).

Questo insieme rappresenta un'occupazione di 15,6 milioni di lavoratori (66,7% del totale), mentre i sospesi ammontano a circa 7,8 milioni (33,3%). Tuttavia, in considerazione del dato reale al netto di tutte le forme di lavoro a distanza e dell'incentivazione dei periodi di congedo e ferie, è stimabile, pure in assenza di un dato puntuale, che circa il 25% dei lavoratori hanno continuato a lavorare in presenza (es. strutture socio-sanitarie, forze dell'ordine, forze armate e i servizi essenziali della pubblica amministrazione, la filiera alimentare, le farmacie, i trasporti, ecc.).

Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa per il rischio di contagio.

Il fenomeno dell'epidemia tra gli operatori sanitari – che sicuramente per questo ambito di rischio è il contesto lavorativo di maggior pericolosità – ha fatto emergere con chiarezza come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia concreto ed ha determinato, come confermato anche dalle ultime rilevazioni, numeri elevati di infezioni pari a circa il 10 % del totale dei casi e numerosi decessi. Tale fenomeno è comune ad altri paesi colpiti dalla pandemia.

Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico per la determinazione di livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi


studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

- **aggregazione**

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Tabella 1 - Riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale

Codice Ateco 2007	Descrizione	Classe di aggregazione sociale	Classe di Rischio	SETTORI ATTIVI/SOSPESI DM 25/03 MISE	SETTORI ATTIVI/SOSPESI DPCM 10/04	Attivi (migliaia)	Sospesi (migliaia)
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA						
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	835	
02	SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI	1	BASSO	SOSPESO	ATTIVO	55	
03	PESCA E ACQUACOLTURA	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	19	
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE						
06	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	7	
07	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	1	BASSO	SOSPESO	SOSPESO		0
08	ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	1	BASSO	SOSPESO	SOSPESO		13
09	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE	1	BASSO	Attivo: 09.1	Attivo: 09.1	3	2
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE						
10	INDUSTRIE ALIMENTARI	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	460	
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE	1	BASSO	ATTIVO	ATTIVO	45	
12	INDUSTRIA DEL TABACCO	1	BASSO	SOSPESO	SOSPESO		5
13	INDUSTRIE TESSILI	1	BASSO	Attivo: 13.96.20; 13.95	Attivo: 13.96.20; 13.95	9	98
14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA	1	BASSO	Attivo: 14.12.00	Attivo: 14.12.00	2	188
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI	1	BASSO	SOSPESO	SOSPESO		130
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	1	BASSO	Attivo: 16.24	ATTIVO	117	
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA	1	BASSO	ATTIVO (ad esclusione dei codici 17.23 - 17.24)	ATTIVO (ad esclusione dei codici 17.23 - 17.24)	74	15

Bigliografia

- [1] [D.lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e sicurezza lavoro](#)
- [2] [Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 | OSHA](#)
- [3] [COVID-19: EU-OSHA guidance for the workplace](#)
- [4] [DPCM 01 Aprile 2020](#)
- [5] [Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020](#)
- [6] [Elenco attività sospese Coronavirus](#)
- [7] [DPCM 22 Marzo 2020](#)
- [8] [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#)
- [9] [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica](#)
- [10] [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 cantieri edili](#)
- [11] [Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti](#)
- [12] [Guida produzione locale di formulazioni per il lavaggio delle mani raccomandate dall'OMS](#)
- [13] [Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020](#)
- [14] [DPCM 11 marzo 2020](#)
- [15] [Comunicazione sospensione attività lavorativa | DPCM 11 Marzo 2020](#)
- [16] [DPCM 9 Marzo 2020](#)
- [17] [DPCM 9 marzo: Sintesi misure Zona protetta](#)
- [18] [DPCM 9 Marzo 2020: autodichiarazione spostamento persone fisiche](#)
- [19] [DPCM 9 Marzo 2020: dichiarazione spostamento Datore di Lavoro](#)
- [20] [DPCM 8 Marzo 2020](#)
- [21] [DPCM 8 marzo: Sintesi misure Zona arancione](#)
- [22] [D.P.C.M. 1 marzo 2020](#)
- [23] [Raccomandazioni MLPS 2009: pandemia influenzale luoghi di lavoro](#)
- [24] [Coronavirus: Garante Privacy e raccolta dei dati Lavoratori](#)
- [25] [Il Rischio biologico lavoro: quadro normativo](#)
- [26] [Nuovo Coronavirus: fonti di informazione](#)
- [27] [UNI EN 14683 | Requisiti maschere facciali uso medico marcate CE](#)
- [28] [Classificazione mascherine DPI NIOSH \(US\)](#)
- [29] [UNI EN 149:2009 | Marcatatura CE semimaschere filtranti FFP](#)
- [30] [Decreto Cura Italia: validazione straordinaria dei DPI](#)
- [31] [DPCM 10 Aprile 2020](#)
- [32] [AIRCARR Impianti di climatizzazione nei luoghi di lavoro e COVID-19](#)
- [33] [Gammaitoni et al. 1997; Kibbs et al. 2011](#)
- [34] [Legge 25 gennaio 1994 n 82](#)
- [35] [Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7](#)
- [36] [Decreto 7 luglio 1997 n. 274](#)
- [37] [Regolamento \(UE\) n. 528/2012](#)
- [38] [UNI EN 16636:2015 - Servizi di gestione e controllo delle infestazioni \(pest management\) - Requisiti e competenze](#)
- [39] [UNI EN 14885:2019 Disinfettanti chimici ed antisettici - Applicazione delle Norme Europee per i disinfettanti chimici e gli antisettici](#)
- [40] [Vademecum Sanificazione Requisiti | Procedure COVID-19](#)
- [41] [Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione](#)
- [42] [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020](#)
- [43] [Indicazioni sanificazione degli ambienti interni emergenza SARS-COV 2](#)
- [44] [EN 14126 | Indumenti di protezione contro gli agenti infettivi](#)
- [45] [Circolare Min. Salute n. 0014915 del 29.04.2020](#)
- [46] [D.P.C.M. 17 Maggio 2020](#)
- [47] [Decreto-legge 15 maggio 2020 n. 33](#)
- [48] [Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020](#)
- [49] [Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.05.2020](#)
- [50] [Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 22 maggio 2020](#)
- [51] [Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020](#)
- [52] [Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020](#)

Fonti

GU
 Ministero della Salute / Interno / Trasporti / Altri
 ISS
 OMS
 UNI EN 149
 UNI EN 14883
 Altre norme UNI
 D.Lgs. 81/2008
 Normativa collegata

Collegati

[Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020](#)
[Rapporto ISS n. 5/2020 Rev. 25.05.2020](#)
[Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020](#)
[Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020](#)
[Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 22 maggio 2020](#)
[Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020](#)
[Indicazioni sanificazione degli ambienti interni emergenza SARS-COV 2](#)
[Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020](#)
[Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione](#)
[D.P.C.M. 17 Maggio 2020](#)
[Decreto-legge 15 maggio 2020 n. 33](#)
[DPCM 26 Aprile 2020](#)
[DPCM 10 Aprile 2020](#)
[Vademecum Sanificazione Requisiti | Procedure COVID-19](#)
[Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 | OSHA](#)
[DPCM 01 Aprile 2020](#)
[Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020](#)
[Elenco attività sospese Coronavirus](#)
[DPCM 22 Marzo 2020](#)
[Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#)
[Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica](#)
[Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili](#)
[Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti](#)
[Guida produzione locale di formulazioni per il lavaggio delle mani raccomandate dall'OMS](#)
[Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020](#)
[Circolare Min. Salute n. 0014915 del 29.04.2020](#)
[DPCM 11 marzo 2020](#)
[Comunicazione sospensione attività lavorativa | DPCM 11 Marzo 2020](#)
[DPCM 9 Marzo 2020](#)
[DPCM 9 marzo: Sintesi misure Zona protetta](#)
[DPCM 9 Marzo 2020: autodichiarazione spostamento persone fisiche](#)
[DPCM 9 Marzo 2020: dichiarazione spostamento Datore di Lavoro](#)
[DPCM 8 Marzo 2020](#)
[DPCM 8 marzo: Sintesi misure Zona arancione](#)
[D.P.C.M. 1 marzo 2020](#)
[Raccomandazioni MLPS 2009: pandemia influenzale luoghi di lavoro](#)
[Coronavirus: Garante Privacy e raccolta dei dati Lavoratori](#)
[Il Rischio biologico lavoro: quadro normativo](#)
[Nuovo Coronavirus: fonti di informazione](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
16.0	31.05.2020	<p>Nella Rev. 16.0 è stato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiunto Cap. Dettaglio Apprestamenti anticontagio (3.8) - - 3.8 Dettaglio Apprestamenti anticontagio - - 3.8.1 Misura temperatura corporea - - 3.8.2 Barriere - - 3.8.3 Segnaletica distanze a terra - - 3.8.4 Dispenser disinfettanti - - 3.8.5 Segnaletica / Informativa - Aggiunto Cap. Dettaglio Dispositivi anti contagio (3.9) - Aggiunto Cap. Dettaglio Formazione del personale (3.10)
15.0	29.05.2020	<p>Nella Rev. 15.0 è stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornato Cap. 0 sul tempo di persistenza e disinfettanti estratto <u>Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020</u> (Cap. 0) - Aggiornato Cap. Sanificazione (Cap. 3.8.1) - Aggiunto Cap. Prodotti disinfettanti (Cap. 3.8.2) - Aggiornato Cap. Normativa di riferimento / Norme tecniche / Altri (Cap. 3.8.3) - Aggiunto Cap. Aerazione locali e impianti di condizionamento in accordo <u>Rapporto ISS n. 5/2020 Rev. 25.05.2020</u> (Cap.3.9) - Aggiunta <u>Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020</u> (Cap. 5.1)
14.0	16.05.2020	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Inserito il D.P.C.M. 17 maggio 2020</u> - Inserito COVID-19 Tempo di permanenza e disinfettanti (Cap. 0) - Inserite Note Sanificazione ISS e altri (cap. 3.8.1) - Inserito Ruolo medico competente lavoratori fragili (Cap. 3.10.1) - Aggiornato paragrafo su Valutazione del Medico Competente (Cap. 4) - Aggiunto paragrafo "Firme comitato" paragrafo finale "Firme" del DVR (Cap. 6) - Aggiunto Linee guida / Linee CSR 16.05.2020 /Protocolli regionali (Cap. 3.7) - Modificato Misure generali di protezione DPCM 17 Maggio 2020 (Cap. 5.2) - Aggiornato Allegato II – Normativa - Eliminati Cap. - - 2.1 Comunicazione sospensione attività - - 2.1.1 Modello attività commerciali al dettaglio - - 2.1.2 Modello attività produttive industriali e commerciali - - 2.1.3 Modello attività dei servizi di ristorazione - - 2.1.4 Modello attività dei servizi alla persona
13.0	03.05.2020	<ul style="list-style-type: none"> - Inserito Cap. 3.8 Segnaletica/Informativa - Inserito Cap. 3.9 Misure lavoratori fragili
12.0	27.04.2020	<ul style="list-style-type: none"> - Inserito <u>DPCM 26 Aprile 2020</u>; - <u>Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili</u> (p. 3.3)
11.0	24.04.2020	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornato con il nuovo <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro</u> del 24.04.2020 che integra il <u>Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro</u> del 14 marzo 2020. - Aggiunta Nuova Sezione 3.6 "Altri Protocolli specifici". <p>Il Protocollo generale, elencato in forma check list al Cap. 3.1, riporta in rosso le Integrazioni del Protocollo 24.04.2020 al Protocollo del 14 Marzo 2020</p>
10.0	23.04.2020	<ul style="list-style-type: none"> - Modificato il Cap. 3.1 con il Metodo di Valutazione del Rischio in accordo con <u>"Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL"</u> - Aggiunto il <u>Protocollo sicurezza dipendenti PA</u> (Cap. 3.5) - Aggiunto capitolo Termografi/misuratori di temperatura corporea EM – (Allegato I) - Aggiunto <u>Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL</u> (Allegato II)

9.0	17.04.2020	- Aggiunto capitolo 3.5 Pulizia/Disinfezione/Sanificazione - Normativa Pulizia/Disinfezione/Sanificazione
8.1	13.04.2020	- Aggiornato il metodo di stima del rischio COVID-19
8.0	11.04.2020	- Revisionato l'intero documento in accordo DPCM 10 Aprile 2020 - Aggiunto DPCM 10 Aprile 2020 - Aggiunto Capitolo 1.3 Distanza interpersonale - Eliminati: - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020
7.1	03.04.2020	- Aggiunto estratto " Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 " OSHA (p. 1.1) - DPCM 01 Aprile 2020 - aggiunto capitolo 5 "Valutazione del Medico Competente"
7.0	29.03.2020	- Aggiunta Sezione D. Attività ambientale/rifiuti (D) - Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti (p. 3.3) - Aggiunta Sezione mascherine chirurgiche EN 14683 (p. 4.3.1) - Aggiornato Metodo di stima del livello di rischio (p. 1.1)
6.1	26.03.2020	- Aggiornato Elenco attività sospese di cui al Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020 - Aggiunto Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020
6.0	23.03.2020	- Elenco attività sospese di cui al D.P.C.M. 22 Marzo 2020 - aggiornato D.P.C.M. 8 Marzo 2020 - Aggiunto D.P.C.M. 22 marzo 2020 - Aggiunta Sezione 2 e altre
5.0	21.03.2020	- Metodo di stima del livello di rischio (p. 1.1) - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica (p. 3.1) - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili (p. 3.2)
4.1	18.03.2020	- Precisazioni su D.Lgs. 81/2008 Art. 269. Comunicazione
4.0	15.03.2020	- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020
3.0	11.03.2020	- DPCM 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative COVID-19
2.0	08.03.2020	- D.P.C.M. 8 Marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative COVID-19
1.0	02.03.2020	- D.P.C.M. 1° Marzo 2020 Ulteriori misure attuative COVID-19
0.0	26.02.2020	---

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 16.0 2020

©PDF/DOC Abbonati

ID 10243 | 31.05.2020

Permalink: <https://www.certifico.com/id/10243>

[Policy](#)

